



STATUTO MERCEDES-BENZ-CLUB.IT



Articolo 1 – Costituzione, sede e durata

Nell'osservanza degli art. 36 e seguenti del codice civile è costituito il Club "Mercedes-Benz-Club.it", libera associazione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, con sede legale in Roma, Via Guido Guinizelli 70 – 00152.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite varie sedi operative e/o può essere trasferita la sede legale ed operativa principale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – Scopi e mezzi

L'Associazione persegue finalità di aggregazione degli appassionati e/o dei possessori di vetture di marchio Mercedes-Benz anche contemporanee e/o di auto d'epoca di qualsiasi marchio, di condivisione di esperienze e conoscenze in merito, sia attraverso strumenti informatici, come il proprio sito web <https://www.mercedes-benz-club.it/> o i relativi canali social, sia attraverso incontri e raduni, di assistenza e fornitura di servizi tesi a sviluppare la passione per la conservazione, la manutenzione, l'esercizio ed il restauro delle vetture.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione potrà:

- dare corso ad attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni senza scopo di lucro;
- fare accordi con terzi in genere o avviare accordi, partenariati o gemellaggi o partecipazioni, affiliazioni o fusioni con altri club, associazioni o enti che abbiano scopi analoghi o pertinenti;
- attivare convenzioni con case automobilistiche, concessionarie, compagnie e/o agenzie e/o brokers di assicurazione, enti, agenzie, esercizi commerciali, officine, carrozzerie, ristoranti, alberghi, etc., acquisire o acquistare vetture del brand o di interesse storico;
- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere la cultura motoristica e le finalità dell'Associazione;
- collaborare o avviare iniziative di raccolta di fondi in favore di enti o persone bisognose, o qualunque altra formula di iniziativa umanitaria decisa dal Consiglio Direttivo;
- attuare ogni altra attività, ancorché non espressamente prevista, che dovesse apparire proficua al fine del perseguimento dello scopo sociale.

Articolo 3 – Soci

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a. Soci fondatori;
- b. Soci ordinari;
- c. Soci onorari;

Soci fondatori sono:

- Mario Moles, nato a Bari il 30/10/1978, C.F. MLSMRA78R30A662U;
- Giuseppe Caroprese, nato a Monza il 07/10/1962, C.F. CRPGPP62R07F704S;
- Sergio de Sterlich, nato a Napoli il 20/05/1961, C.F. DSTSRG61E20F839R.

Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche che versano una quota associativa annuale. L'ammissione dei Soci ordinari avviene a seguito di richiesta formale e previa approvazione a maggioranza del Consiglio Direttivo o della persona da esso incaricata, e dà diritto a ricevere la tessera sociale.

Presentando domanda d'associazione il candidato dichiara di conoscere e di accettare codesto Statuto e di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità civile, penale e morale per la sua partecipazione alle attività sociali. Le quote associative non sono trasmissibili.

Soci onorari: possono essere nominati Soci onorari persone fisiche o giuridiche che abbiano significativamente contribuito, a titolo volontario, allo sviluppo dell'Associazione. I Soci onorari saranno nominati dal Consiglio Direttivo e, con voto di maggioranza di suddetto organo collegiale, tale nomina potrà essere revocata. I Soci onorari avranno gli stessi diritti dei Soci ordinari, ma saranno dispensati dal versamento delle quote associative.

Articolo 4 – Diritti/Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti emanati, nonché le delibere delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a partecipare alle attività promosse od organizzate dall'Associazione, ad accedere e frequentare il sito web <https://www.mercedes-benz-club.it/> nonché i relativi canali social e le sedi fisiche, a prendere parte, alle condizioni di volta in volta stabilite, a tutte le iniziative, a beneficiare delle convenzioni e degli accordi stipulati a beneficio degli stessi.

I Soci hanno diritto di proporre nuovi associati e di sottoscrivere le relative domande di ammissione. Tutti i Soci sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali.

Ogni Socio ordinario è tenuto al versamento anticipato della quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e comunicata in occasione dei termini di scadenza di quella relativa all'anno precedente. La quota è calcolata in modalità commisurata a partire dalla data di accettazione del Socio sino al 31 dicembre successivo. Il Consiglio Direttivo di volta in volta stabilisce e comunica ai Soci l'ammontare della quota associativa ed il termine entro il quale effettuare il pagamento. Il mancato versamento della quota associativa annuale, determina l'automatica decadenza da Socio ordinario. Ogni Socio ha il dovere di fornire un indirizzo di posta elettronica valido, assumendosi l'impegno di monitorarlo regolarmente, e di comunicare immediatamente ogni variazione di suddetto indirizzo e-mail.

Articolo 5 - Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente.

Articolo 6 - Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

I Soci che intendono proporsi per ricoprire la carica di Presidente devono presentare regolare candidatura alla segreteria dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea indetta per la sua elezione.

Al Presidente compete il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione, con tutti i poteri che ne conseguono, nonché nomina dei Presidenti delle Commissioni e dei relativi componenti, tra quelli proposti dal Consiglio Direttivo.

Inoltre si intende investito di tutti i poteri e delle facoltà necessarie e strumentalmente utili al raggiungimento dei fini statutari, ivi compresa l'apertura di conti correnti postali e bancari, con possibilità di delegare temporaneamente ad altri soggetti l'esercizio di tali poteri, dando comunque di ciò immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per il compimento di specifici atti sia a componenti del Consiglio Direttivo sia a Soci ordinari.

Esercita inoltre i poteri a lui delegati dal Consiglio nonché tutti gli altri poteri non espressamente riservati alla competenza di altri organi.

In assenza del Presidente i suoi poteri sono delegati al Vice-Presidente. In caso, invece, di dimissioni e/o impedimento grave del Presidente il Consiglio convocherà l'Assemblea dei Soci, la quale, previa ratifica del dichiarato stato d'impedimento del Presidente, procederà all'elezione del successore.

Il Presidente, così eletto, dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Qualora l'evento o l'impedimento di cui sopra dovesse verificarsi nell'ultimo anno del mandato, le funzioni del Presidente verrebbero esercitate dal Vice-Presidente, senza che si proceda a nuova elezione.

Articolo 7 - L'Assemblea

Convocazione, Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Inoltre può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta motivata richiesta da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea (ordinaria o straordinaria) deve essere pubblicata nell'area "Comunicazioni ai Soci" del Forum, presente nel sito web istituzionale, e richiamata nella homepage, almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista, notificata via e-mail ed eventualmente reiterata attraverso un qualunque servizio di messaggistica telefonica istantanea. La convocazione deve contenere data, ora, piattaforma e/o sede presso cui si terrà la riunione, modalità per la partecipazione e ordine del giorno.

L'assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio presente può essere latore di una sola delega, che dovrà essere inviata via e-mail alla segreteria dell'Associazione almeno due giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea ordinaria. Per l'assemblea straordinaria non sono ammesse deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da una persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario nominato dal Presidente tra i presenti. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario. I verbali saranno pubblicati nell'area "Comunicazioni ai Soci" del Forum, presente nel sito web dell'Associazione e conservati presso la sede legale.

L'Assemblea ordinaria, delibera in prima convocazione con la maggioranza semplice dei Soci e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano (o in maniera più esplicita a voce o tramite chat scritta, nel caso di assemblee in videoconferenza). Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Consiglio Direttivo elaborerà le istruzioni per effettuare la votazione online, che garantisca la segretezza del voto, o per convocare una riunione non virtuale.

L'Assemblea deve essere convocata, in sede ordinaria entro il 30 aprile di ciascun anno per:

- a. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
- b. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o da almeno il 5% dei soci;
- c. delegare, ove necessario, la predisposizione di appositi regolamenti al Consiglio Direttivo;
- d. nominare i membri elettivi del Consiglio Direttivo ed il Presidente, alle scadenze triennali. Possono essere eletti Consiglieri tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ed in caso di ulteriore parità, quello più anziano di età.

I Soci che intendono presentarsi alla carica di Consigliere, devono presentare regolare candidatura alla Segreteria dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea indetta per l'elezione del Consiglio Direttivo.

La votazione, a voto palese, sarà effettuata sulla piattaforma in cui si tiene l'assemblea.

L'Assemblea in sede straordinaria deve essere convocata con 15 (quindici) giorni di preavviso, per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo ed in particolare per:

- a. deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera nelle modalità e con i quorum descritti nel successivo art.13

Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da 5 membri, compreso il Presidente ed i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti un Vice Presidente, mentre il Tesoriere ed il Segretario possono essere nominati anche tra i Soci esterni al Consiglio.

Il Consiglio dovrà essere convocato con avviso scritto (e-mail), spedito a tutti i suoi componenti almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita e potrà anche essere reiterato attraverso un qualunque servizio di messaggistica telefonica istantanea. Le riunioni potranno essere tenute su una qualunque piattaforma di videoconferenza, opportunamente scelta dal Consiglio Direttivo e comunicata di volta in volta in occasione delle convocazioni, purché ne sia garantita la riservatezza dei contenuti e sia altresì possibile salvarne una copia, utile ai fini della verbalizzazione elettronica.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

Il Consiglio decide a maggioranza dei voti ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

In caso di urgente necessità, la riunione potrà essere indetta senza formalità di convocazione, purché tutti i cinque membri del Consiglio ne siano informati e sia garantita la partecipazione di almeno tre dei suoi componenti.

I Consiglieri assenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo cause di forza maggiore, adeguatamente giustificate, decadranno dalla loro carica.

Verificandosi vacanze tra i componenti del Consiglio Direttivo, ivi compresi i Soci Fondatori, subentreranno nell'ordine i primi esclusi, in base al numero dei voti ricevuti.

Questi ultimi rimarranno in carica sino alla scadenza del triennio, e potranno essere rieletti.

Articolo 9 - Norme disciplinari

Il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti decadrà automaticamente, la decadenza potrà essere automaticamente sanata col pagamento della quota, in tal caso i diritti elettorali attivi e passivi prenderanno vigore dopo un mese dal pagamento della quota.

Il Socio che si sia reso responsabile di comportamenti contrari ai fini e alla deontologia dell'Associazione potrà essere radiato su delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, senza obbligo di pubblicazione della motivazione del provvedimento.

Articolo 10 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che sarà pubblicato nell'area Soci del Forum istituzionale e successivamente approvato dall'Assemblea dei Soci. I bilanci e le scritture contabili saranno depositati presso la sede dell'Associazione.

Articolo 11 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.

L'Associazione risponde soltanto delle obbligazioni da essa deliberate, mentre rispondono con il proprio patrimonio personale i Soci che agiscano di loro iniziativa.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a - art.148 del TUIR).

Nel caso in cui l'associazione dovesse estinguersi, il patrimonio alla data sarà interamente devoluto in beneficenza.

Articolo 12 - Cariche

Le cariche sociali sono attribuite a titolo onorifico e non comportano alcuna retribuzione, salvo il rimborso, preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo, delle spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Articolo 13 - Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea riunita in sede straordinaria.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, in ossequio all'art. 21 del codice civile, nel caso di modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto, occorre l'intervento di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14 - Clausola arbitrale

Ogni e qualsiasi controversia tra i Soci e l'Associazione sarà demandata al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da un Arbitro designato da ciascuna delle parti tra le quali è sorta la controversia e da un Presidente nominato di comune accordo tra gli Arbitri designati. Gli Arbitri ed il Presidente dovranno essere scelti tra i Soci con anzianità superiore a 12 (dodici) mesi. L'arbitrato sarà irrituale e le determinazioni del collegio Arbitrale, determinate secondo equità, vincoleranno le parti.

Articolo 15 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del codice civile e quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



IL DIRIGENTE	REGISTRATO CON EURO	DATA	SEDE	N.	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Unico Territoriale di Roma 1 Trastevere
<i>[Signature]</i>	200,00	20.3.2019	3	2346	